

Elenco opere superspecialistiche, via libera dal Consiglio di Stato al decreto del Mit

Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito adeguati elementi istruttori in merito alle osservazioni e alle proposte di modifica avanzate da Ance e **Finco**

Lunedì 24 Ottobre 2016

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole - n. 2189 pubblicato il 21 ottobre – sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il decreto, sul cui schema è stato chiesto il parere dal Ministero delle Infrastrutture, reca la disciplina delle opere c.d. superspecialistiche per le quali “non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali ... l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento delle opere”, individuando in particolare l’elenco di tali opere (art. 2) e i “requisiti di specializzazione” che devono essere posseduti per l’esecuzione delle opere in questione (art. 3).

Il decreto è finalizzato a superare - nelle more della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice - il regime transitorio recato dall’art. 216, comma 15, del Codice, il quale prevede che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2014, n. 80”.



Con il parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 21 settembre 2016 ([LEGGI TUTTO](#)), Palazzo Spada ha rilevato che il Ministero delle Infrastrutture, tramite la relazione in epigrafe, non ha fornito alla Sezione "adeguati elementi istruttori in merito alle osservazioni e alle proposte di modifica" avanzate dall'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) e dalla [Finco \(Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni\)](#) nel corso delle consultazioni prodromiche alla stesura dello schema di decreto e non ha esplicitato "la sua posizione in merito alle succitate osservazioni e proposte di modifica".

Conseguentemente, la Sezione ha invitato il Ministero proponente a predisporre "un supplemento d'istruttoria", fornendo alla Sezione stessa puntuali chiarimenti in merito a quanto rilevato dalle succitate associazioni di settore.

I CHIARIMENTI DEL MIT. Con la nota del 7 ottobre 2016, prot. n. 37559, il Mit ha adempiuto a quanto richiesto da questa Sezione, esplicitando la propria posizione in merito alle osservazioni e alle proposte di modifica del testo regolamentare formulate dall'Ance e dalla [Finco](#).

Per quanto riguarda le richieste di modifica avanzate dalla [Finco](#) con la nota dell'11 luglio 2016 - concernenti le categorie che ad avviso della predetta associazione sarebbero meritevoli d'inserimento nell'elenco di cui al decreto in esame, con i relativi requisiti di qualificazione - il Ministero proponente, dopo aver evidenziato che tali richieste "vanno nella direzione diametralmente opposta a quella rappresentata dall'Ance", in quanto volte ad una "rivisitazione in aumento" delle categorie di opere superspecialistiche, ha comunicato di non

aver accolto tali rilievi sia in ragione del fatto che l'elencazione già recata dall'art. 12 del d.l. n. 47 del 2014 sarebbe fondata su "criteri oggettivi ed indicativi del livello di specializzazione richiesto per le opere riconducibili alle singole categorie" sia in considerazione della circostanza che le ulteriori categorie di opere di cui la Finco ha richiesto l'introduzione nell'ambito dell'art. 2 sarebbero "caratterizzate da una minor complessità tecnica" rispetto a quelle individuate dal decreto.

IL PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO. La Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha condiviso la scelta del Mit di:

a) ribadire l'elenco delle opere superspecialistiche già recato dalle previgenti disposizioni, e ciò in considerazione del fatto che in attesa della predisposizione da parte dell'ANAC del sistema unico di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice non sarebbe utile "provocare disallineamenti e disfunzioni rispetto al vigente sistema di qualificazione";

b) sottoporre l'atto normativo ad un periodo di monitoraggio di dodici mesi all'esito del quale si procederà "all'aggiornamento" del suo contenuto, e ciò sia in ragione della circostanza che il contesto normativo nel quale si inserisce il decreto potrebbe mutare a seguito della definizione, da parte dell'ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall'art. 84 del Codice, sia in considerazione del fatto che tale previsione potrebbe risultare utile al fine di superare le problematiche paventate dalle Associazioni di settore nel corso del procedimento prodromico alla stesura dello schema de quo (art. 4 dello schema).